

Art. 53.

Il conto consuntivo e la situazione del patrimonio, entro un mese dall'approvazione ministeriale, debbono essere integralmente pubblicati per mezzo della stampa a cura e a spese delle Camere.

(È approvato).

Art. 54.

Le deliberazioni dei Consigli delle Camere di commercio e industria, che impegnano il bilancio camerale per più di un esercizio, non sono esecutivi senza la previa approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Debbono, del pari, essere preventivamente approvate dal ministro medesimo le deliberazioni delle Camere, relative a storni di fondi da uno ad altro capitolo del bilancio camerale.

Su questo articolo gli onorevoli Alfredo Fortunati ed altri propongono il seguente emendamento:

Art. 54.

Nel primo comma, sopprimere la parola: previa.

Alfredo Fortunati, De Amicis, Paolo De Luca, Santini, Ruffo, Proto-Pisani, Centurini, Frugoni, Camerani, D'Alì.

Onorevole Fortunati, mantiene il suo emendamento?

FORTUNATI. Si tratta della semplice soppressione della parola « previa » che rende più chiara la dizione dell'articolo.

In questa occasione raccomando all'onorevole ministro di vedere se non sia il caso di aggiungere nel regolamento, sull'esempio di quanto si fa con gli Istituti di emissione, che, mandato il verbale, se non vi siano osservazioni entro i quindici giorni esso s'intenda definitivamente approvato, e ciò per togliere un po' di lavoro al Ministero che, dovendo rivedere tutti gli atti delle Camere di commercio, ne avrebbe di troppo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro di agricoltura?...

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Accetto la soppressione della parola « previa ». Quanto alla raccomandazione relativa al regolamento, l'avrò presente al momento opportuno.

1897

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento proposto?

MORPURGO, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Per la stessa ragione, onorevole Fortunati, bisognerà togliere anche la parola *preventivamente* nel secondo capoverso.

FORTUNATI. Certamente.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Sì, è meglio togliere anche la parola *preventivamente*.

PRESIDENTE. A quest'articolo c'è anche una proposta dell'onorevole Proto-Pisani che consiste nell'aggiungere in fine del 1° comma le parole: « la quale si ritiene tacita 15 giorni dopo che la deliberazione, per la posta raccomandata, è stata spedita al Ministero e non vi siano stati da parte di questo inviti sospensivi » e nel sopprimere il secondo comma.

Ma non essendo presente l'onorevole Proto-Pisani, si intende che abbia ritirato l'emendamento.

Metto dunque a partito l'articolo 54 con la cancellazione delle parole *previa* nel primo capoverso e *preventivamente* nel secondo.

(È approvato).

Art. 55.

Delle spese fatte dalle Camere di commercio e industria senza la necessaria autorizzazione, e di quelle che esse abbiano dovuto incontrare per inosservanza delle disposizioni della presente legge, rispondo personalmente e solidalmente coloro che tali spese ordinarono, deliberarono o cagionarono.

La relativa azione può essere promossa da chiunque sia iscritto nei ruoli della tassa camerale.

A questo articolo c'è un emendamento degli onorevoli Teofilo Rossi e Miliani, che consiste nell'aggiungere dopo le parole: di commercio e industria, le parole: « non contemplate nel bilancio preventivo debitamente approvato ». Ma non essendo presenti i proponenti, questo emendamento si intende ritirato.

Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 55.

(È approvato).

Art. 56.

Il servizio di cassa delle Camere di commercio e industria dev'essere affidato, con apposita deliberazione del Consiglio came-